**Sentenza** n° **20009** del **22/09/2010**

**Corte di Cassazione Civile – Sez. Lavoro**

***(Parti: Rubino c. INAIL)***

riguardante:

**SICUREZZA – Domanda di revisione rendita INAIL**

**Massima**

*Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dagli artt. 83 e 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull'attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche. Ne consegue che, lo spirare di detti termini non preclude la proposizione della domanda di revisione, purché esercitata entro il termine di prescrizione triennale dalla scadenza del periodo di revisione, fermo restando che l'aggravamento o il miglioramento devono essersi verificati entro il decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita.*

**Riferimenti normativi**

*DPR n° 1124 del 30/06/1965, artt. 83, 112 e 137*

**Svolgimento del processo**

Con ricorso in data 14 luglio 2000, l'INAIL proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva accertato che Rubino Vito presentava una riduzione della capacità lavorativa, derivante dalle tecnopatie professionali da cui era affetto, con percentuale di invalidità pari al 30% a decorrere dal 1.11.1995.

Con l'atto di gravame l'Istituto assumeva che il primo Giudice aveva errato nel ritenere che il miglioramento delle condizioni del Rubino non fossero anteriori rispetto al decennio della costituzione della rendita, in quanto vi erano elementi per desumere tale anteriorità; elementi costituiti dalla data della visita medica di revisione -il 29.9.1995-che portò un abbattimento della percentuale di inabilità dal 20% al 14%, nonché da una collegiale medica, definita concordemente dai sanitari delle parti, nella quale non vi fu alcun dubbio sull'anteriorità del riscontrato miglioramento rispetto al termine decennale. Chiedeva. quindi, che venisse rinnovata la consulenza tecnica, concludendo per il rigetto della domanda avversaria, in riforma della gravata sentenza. Costituitosi, il Rubino invocava il rigetto dell' appello, evidenziando che la pronuncia di primo grado era fondata e degna di conferma. Acquisito il fascicolo di primo grado e disposta la rinnovazione degli accertamenti sanitari sulla persona del Rubino, la causa era decisa all'udienza del 5.7.2005 con l'accoglimento dell'appello e la conseguente parziale riforma dell’impugnata sentenza, con la rideterminazione della percentuale di invalidità del Rubino al 22%.

Avverso tale decisione, Vito Rubino ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi. Resiste l'INAIL con controricorso.

**Motivi della decisione**

Con il primo motivo di ricorso, il Rubino, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del D.P.R. n.1124/65, censura l'impugnata sentenza, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la misura della rendita d'inabilità può essere sottoposta a revisione, sia su domanda del titolare che ad iniziativa dell' istituto assicuratore, con riguardo ad ipotesi di diminuzione o di aumento dell' attitudine al lavoro, avendo avuto riguardo che le condizioni, di diminuzione o di aumento della capacità lavorativa, si verifichino entro dieci anni dalla costituzione della rendita. Decorso tale lasso di tempo, alla stregua della disciplina normativa di cui all'art. 83 citato, la rendita deve considerarsi quale definitivamente consolidata «... collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche >> scaduto il termine decennale, i postumi non sono più suscettibili né di miglioramento né di peggioramento, per il principio della «stabilizzazione dei postumi», i quali, per presunzione assoluta di legge, perdono la possibilità di collegarsi con l'infortunio sul lavoro.

Applicando i principi fin qui esposti alla fattispecie in esame, -prosegue il ricorrente-il Giudice di appello avrebbe dovuto sostenere che la revisione operata dall'Inail non era consentita giacché il presunto miglioramento delle proprie condizioni personali non si era verificato entro il decennio.

Al contrario, la Corte distrettuale, pur affermando la illegittimità della revisione effettuata dall'INAIL, aveva egualmente proceduto all'esame delle sue condizioni di salute, riscontrando un non registrabile miglioramento, incorrendo in tal modo, in una palese contraddittorietà di motivazione (secondo motivo). Il ricorso, pur valutato, nelle sue diverse articolazioni, non merita accoglimento.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dagli artt. 83 e 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali), non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, 'in pejus' o 'in melius', delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull'attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche; pertanto, lo spirare di detti termini non preclude la proposizione della domanda di revisione, purché esercitata entro il termine di prescrizione triennale dalla scadenza del periodo di revisione (art. 112, d.P.R. cit.), fermo restando che l'aggravamento o il miglioramento devono essersi verificati entro il decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita (ex plurimis, Cass. 5 giugno 2003 n. 9011).

 Nel caso in esame, pur essendo stata svolta la visita di revisione dopo il decennio dalla costituzione della rendita -avvenuta in data 21.8.1985 con decorrenza 2.2.1985-, ma entro il triennio dalla scadenza, dalla consulenza di ufficio, riportata nella sentenza di appello, risulta che il "pregiudizio" come accertato (22%) poteva ragionevolmente riconoscersi "anche diversi mesi prima del Settembre 1995", "data della contestata revisione d'ufficio".

Pertanto, la Corte territoriale, recependo le conclusioni del CTU, ha coerentemente rideterminato la percentuale di invalidità del Rubino al 22%, ancorché incorrendo nella erronea affermazione --evidenziata dal ricorrente-riguardante l'assunta illegittimità della revisione operata dall'INAIL. Non incidendo, tuttavia, l'affermazione sulle conclusioni riportate nella decisione, il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui all'art. 42, comma Il, d.1. n. 269 del 30 settembre 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis.